

# **CONTRATTO DI SERVIZIO**

## **AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE**

Approvato dalla Provincia di Varese con Delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 18/12/2023  
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/12/2023

Premessa

- Art. 1 Oggetto del Contratto
- Art. 2 Durata del Contratto
- Art. 3 Affidamento dei servizi e degli interventi
- Art. 4 Attività e collaborazioni complementari
- Art. 5 Gestione dei servizi e degli interventi
- Art. 6 Impegni dell'Azienda
- Art. 7 Risorse umane
- Art. 8 Fondo di Dotazione
- Art. 9 Finanziamento delle attività
- Art.10 Beni immobili, beni mobili ed impianti
- Art.11 Manutenzione ordinaria di beni immobili e impianti
- Art.12 Manutenzione straordinaria e realizzazione interventi
- Art.13 Responsabilità e coperture assicurative
- Art.14 Controllo della gestione dei servizi e degli interventi
- Art.15 Divieto di cessione del contratto
- Art.16 Pretese verso terzi
- Art.17 Contestazioni, inadempimenti
- Art.18 Risoluzione del contratto
- Art.19 Foro competente
- Art.20 Spese contrattuali

## CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

### PROVINCIA DI VARESE e AZIENDA SPECIALE “AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE”

Premesse:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 7 dell' 8 Aprile 2009 la Provincia di Varese ha disposto di costituire una Azienda Speciale denominata Agenzia Formativa della Provincia di Varese, approvandone lo Statuto;
- la Provincia di Varese ha disposto di affidare la gestione dei servizi di formazione professionale e lavoro alla Azienda Speciale denominata Agenzia Formativa della Provincia di Varese a decorrere dal 31 Dicembre 2009 ed ha individuato nel Contratto di Servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra la Azienda Speciale e la Provincia;
- il contratto di servizio approvato con delibera di consiglio provinciale pv n.60 del 21 dicembre 2020, ha validità sino al 31/12/2023;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia di Varese e la “Agenzia Formativa della Provincia di Varese” per le attività previste dallo Statuto ed in particolare relative alla fornitura di servizi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro

#### Art.2 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha validità per il periodo che va dalla data di sottoscrizione al 31.12.2026.
2. Il contratto potrà essere annualmente aggiornato.

#### Art.3 Affidamento dei servizi e degli interventi

1. L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, avente sede legale in Via Monte Generoso, 71 – Varese - gestisce i servizi pubblici relativi alla formazione professionale e al lavoro nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le attività gestite dall’Azienda, in quanto soggetto accreditato, riguardano:
  - a) la progettazione, la promozione e l’erogazione delle attività e dei servizi previsti dalla L.R. 6 agosto 2007 n. 19 così come modificata dalla L.R. n. 30 del 5.10.2015, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
  - b) la progettazione, la promozione e la erogazione delle attività e dei servizi previsti dalla Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
  - c) attività afferenti i programmi di intervento dei fondi nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Fondi Comunitari - Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - partecipando anche direttamente alle relative selezioni.
3. L’Agenzia può, inoltre, per il raggiungimento delle finalità e dei compiti di cui allo Statuto, nell’ambito dei principi generali e secondo gli indirizzi del Consiglio Provinciale:
  - a) addivenire a forme di collaborazione (accordi, convenzioni e quant’altro) con enti pubblici ed enti privati;
  - b) partecipare ad associazioni temporanee;
  - c) partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società di capitale partecipate da enti pubblici.
4. Per svolgere i compiti di cui sopra l’Agenzia si avvale delle seguenti sedi operative:
  - CFP - sede di Varese, Via Monte Generoso, n. 71/a;
  - CFP - sede di Gallarate Via Stragliati n.6;
  - CFP - sede di Luino Viale Rimembranze, n.7;
  - CFP - sede di Tradate, Via Aldo Moro, n.1;

#### **Art 4 Attività e collaborazioni complementari**

1. Provincia di Varese e Agenzia Formativa possono definire modalità di collaborazione in relazione alla realizzazione e gestione di attività complementari, accessorie, connesse o comunque sinergiche con il contenuto del presente contratto e che rientrano nell'oggetto statutario dell'Agenzia sulla base delle competenze tecniche, progettuali ed organizzative possedute dallo staff dell'Agenzia. Fatto salvo il pieno rispetto delle norme di legge, si indicano, a titolo esemplificativo, alcune possibili attività oggetto di collaborazione e di incarico: progetti e iniziative ed eventi relativi al settore della formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili, organizzazione di corsi su richiesta di specifici settori di Provincia di Varese.

2. L'Agenzia Formativa rende disponibile annualmente un'offerta di servizi che è in grado di offrire con una breve descrizione delle condizioni e delle caratteristiche degli stessi. Tale elenco viene trasmesso al Settore Istruzione e Formazione Professionale che provvederà a portarlo a conoscenza degli altri Settori. E' fatta salva per entrambe le parti la possibilità di proporre e/o valutare ulteriori necessità o richieste specifiche.

#### **Art.5 Gestione dei servizi e degli interventi**

1. L'Azienda Speciale gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

2. Le attività gestite ai sensi del presente Contratto di Servizio, sono soggette alle forme di controllo previste dalle norme di legge, dallo Statuto dell'Agenzia e dallo Statuto e dal "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni" della Provincia.

3. La realizzazione delle attività e degli eventi viene svolta in conformità degli obiettivi che la Provincia pone e tenendo conto delle risorse disponibili.

#### **Art.6 Impegni dell'Azienda.**

1. L'Azienda si impegna a:

- a) Elaborare una strategia unitaria in grado di collocare l'insieme delle attività entro un quadro organico e coerente con le dinamiche di cambiamento del contesto in cui si muove;
- b) Sviluppare un'opera di ottimizzazione e di razionalizzazione delle varie iniziative e funzioni presenti nell'insieme delle unità operative dell'Azienda onde perseguire la migliore efficienza dei servizi;
- c) Attivare una positiva rete di relazioni con i soggetti che concorrono al pieno sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

2. L'Azienda si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

#### **Art.7 Risorse umane**

1. L'Azienda, per la realizzazione delle attività di cui agli art. 4 e 5, si avvale di personale proprio assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Azienda può avvalersi di istituti quali il distacco, il comando o trasferimento da altri enti.

3. L'Azienda adotta propri regolamenti in ordine alla gestione delle risorse umane, che consentano il miglior funzionamento dei servizi e l'efficacia dell'attività.

## **Art.8 Fondo di dotazione.**

1. Il fondo di dotazione è determinato in € 10.000,00, già costituito ed integralmente versato all'Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

## **Art. 9 Finanziamento delle attività**

1. L'attività che la Azienda Speciale svolge in relazione alle linee di indirizzo della Provincia è finanziata con riferimento alle direttive e ai bandi comunitari, nazionali, regionali e provinciali coerenti.

2. La Provincia, in ragione delle attività di cui all'art. 3, e compatibilmente con le risorse del proprio bilancio degli esercizi finanziari annuali, potrà destinare alla realizzazione delle predette attività, come specificate nelle Linee di Indirizzo e nel Piano Programma, un importo annuale omnicomprensivo che è determinato dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

## **Art. 10 Beni immobili, beni mobili ed impianti**

1. I beni immobili, in genere utilizzati e necessari all'Azienda per l'esercizio delle proprie funzioni sono concessi dalla Provincia di Varese in comodato d'uso ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice Civile per effetto del presente Atto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. E' data all'Agenzia competenza per eventuali rinnovi ed ammodernamenti o completamenti certificati per l'uso a cui sono destinati.

2. La risoluzione del comodato è regolata dall'art. 1810 del Codice Civile.

3. Tutti i beni mobili e strumentali conferiti dalla Provincia all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché quelli acquisiti dall'Azienda con mezzi propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi, sono iscritti nel libro cespiti dell'Azienda e da quest'ultima gestiti direttamente.

## **Art. 11 Manutenzione ordinaria di beni immobili ed impianti**

1. Le attività di manutenzione affidate alla Azienda Speciale riguardano la manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di efficienza e funzionalità e riguardano le opere di riparazione degli edifici nonché quelle opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti ed i beni strumentali esistenti.

## **Art. 12 Manutenzione straordinaria e realizzazione interventi**

1. Compete alla Provincia di Varese l'espletamento di tutte le attività inerenti la manutenzione straordinaria sugli immobili.

2. Compete all'Azienda Speciale la segnalazione alla Provincia della necessità di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, sugli impianti, sui beni strumentali ed i relativi accessori.

3. In subordine la Provincia di Varese può autorizzare l'Agenzia Formativa a disporre l'esecuzione di interventi che rivestano carattere di urgenza, previa comunicazione, tramite pec o tramite mail, della tipologia e dell'entità economica dell'opera da eseguire. Qualora la Provincia di Varese autorizzi l'esecuzione, provvede al rimborso delle spese sostenute a seguito di rendicontazione. La Provincia di Varese rilascerà l'autorizzazione o il diniego ad eseguire l'intervento richiesto entro il termine di 30 giorni, tramite PEC o tramite e-mail in relazione al modo di presentazione della richiesta. La mancata risposta da parte della Provincia di Varese non dà luogo ad alcuna forma di silenzio-assenso. Qualsiasi spesa non debitamente autorizzata secondo le procedure previste, non sarà rimborsata da Provincia di Varese. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente dal Responsabile del Settore o dal Dirigente di Area.

In caso di interventi di somma urgenza, dovuti a calamità naturali o altre gravi problematiche che possono provocare situazioni di pericolo per l'utenza, o a situazioni di altro tipo, che possono

interrompere il servizio prestato dall'Agenzia Formativa, quest'ultima provvede prontamente ad avvisare la Provincia di Varese, anche attraverso il servizio di reperibilità negli orari di chiusura degli uffici. Contestualmente, se ricorre situazione di pericolo, provvede a mettere immediatamente in sicurezza l'area. In questo caso l'Agenzia Formativa e la Provincia di Varese decidono in concerto l'azione migliore da intraprendere per consentire la ripresa del servizio.

4. Per quanto concerne le eventuali esigenze immobiliari relative alla realizzazione di nuove sedi e/o ampliamenti dei fabbricati esistenti ed in uso, nonché ristrutturazioni funzionali necessitanti per lo svolgimento dei compiti di istituto, tutti gli oneri, compresi quelli per le attività di progettazione, saranno a carico dell'Azienda Speciale.

#### **Art. 13 Responsabilità e coperture assicurative**

1. L'Azienda provvederà alla stipulazione di polizze atte a garantire la copertura:

- della responsabilità civile verso terzi;
- della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
- degli infortuni per gli allievi dei corsi ed il personale non dipendente della Provincia di Varese;
- degli automezzi utilizzati.

#### **Art. 14 Controllo della gestione dei servizi e degli interventi**

1. La Provincia, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di controllo, individua quali referenti per i rapporti con l'Agenzia Formativa, le seguenti unità organizzative:

- a) Il Settore Segreteria e Affari Generali - Ufficio Partecipate, che costituisce il punto di raccordo tra l'Azienda Speciale e la Provincia ed è referente per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonché per la trasmissione della documentazione.
- b) Il Settore Finanze e Bilancio per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari.
- c) Il Settore Istruzione e Formazione Professionale per gli aspetti inerenti la gestione, il monitoraggio e il controllo dei servizi affidati con il presente contratto.

2. Nel caso di attività e collaborazioni complementari, di cui all'art. 4 del presente contratto, il controllo sarà esercitato anche dal Dirigente del Settore affidante.

#### **Art.15 Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto divieto all'Azienda di trasferire a terzi i servizi ricevuti in affidamento dalla Provincia di Varese ai sensi dell'art.3 del presente contratto di servizio. E' invece fatta salva la possibilità di acquisire competenze specifiche aggiuntive per rispondere alle richieste di cui all' art. 4, purchè in misura residuale.

#### **Art.16 Pretese di terzi**

1. L'Azienda garantisce la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza da parte della stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Azienda medesima per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 17 Contestazioni, inadempimenti**

1. Qualora la Azienda Speciale si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, la Provincia dovrà darne formale diffida scritta.

2. La diffida dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3. Entro il termine indicato, la Azienda Speciale potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

### **Art. 18 Risoluzione del Contratto.**

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Azienda Speciale, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi;
- b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;

Costituisce altresì causa di risoluzione l'entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.

### **Art. 19 Foro competente**

1. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Varese.

### **Art. 20 Spese contrattuali**

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Azienda Speciale.

2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione su attivazione di una delle Parti. Le relative spese sono poste a carico della Azienda Speciale.